

RECUPERO DEI CREDITI IN MATERIA CIVILE (linee generali)

Il processo civile si basa sul principio della domanda (art. 99 c.p.c.) nel senso che è l'iniziativa di parte a dare impulso all'attività giurisdizionale; cosicché ciascuna parte provvede ad anticipare alle spese che occorrono nel processo: *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato"*; v. art. 8 Testo Unico Spese di Giustizia (T.U.S.G.); ne consegue che il Giudice con la sentenza che chiude il processo civile condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa" (con le deroghe a tale principio ex art. 92 c.p.c.).

Vi è però una fondamentale deroga al principio dell'onere delle spese, nel senso che la regola dell'anticipazione da parte dei privati delle spese relative agli atti processuali che compiono e che chiedono non trova applicazione nei casi in cui le parti private vengano ammesse al *"patrocinio a spese dello Stato"*. Nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, appunto, la parte ammessa non anticipa le spese processuali ricorrenti nel processo, ma tali spese vengono anticipate dall'Erario oppure vengono prenotate a debito.

L'art. 131 T.U.S.G. - *"Effetti dell'ammissione al patrocinio"* - elenca specificamente le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall'Erario nel processo civile:

Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'Erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
- a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.